



51535-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2916/2019

ANDREA PELLEGRINO

UP - 19/11/2019

STEFANO FILIPPINI

R.G.N. 39771/2018

PIERLUIGI CIANFROCCA

- Relatore -

GIOVANNI ARIOLLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

--

avverso la sentenza del 12/12/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA

FODARONI

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia in data 12 dicembre 2017, con cui è stata confermata quella emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in ordine al delitto di riciclaggio, oltre alle spese in favore della costituita parte civile (fallimento (omissis) s.p.a.).

1.1. Con il primo motivo deduce "l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648-bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen. Mancata assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato", nonché la mancanza di motivazione in più punti della sentenza.

In particolare, la censura attiene alla sussistenza sia dell'elemento oggettivo che soggettivo del delitto di riciclaggio.

1.1.2. Quanto al primo profilo, il vizio denunciato attiene alla mancata sussistenza del delitto presupposto, individuato in una condotta di distrazione fallimentare rispetto ad un'ipotesi di bancarotta non ancora consumata. La Corte di merito aveva, infatti, ritenuto responsabile il ricorrente "sostenendo che l'aver ricevuto su un conto corrente certamente nella sua disponibilità somme distratte dalla fallenda (omissis) s.p.a., accompagnate da una fattura attestante una falsa giustificazione per la movimentazione del denaro, integri una condotta punibile ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen.". Al riguardo, non si era tenuto conto che all'epoca in cui si era conclusa l'operazione sopra indicata (entro il 2 marzo 2015), il delitto presupposto di bancarotta fraudolenta non era stato ancora consumato, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento dell'8 giugno 2015. Né, nel caso in esame, poteva farsi ricorso all'orientamento giurisprudenziale citato dalla sentenza impugnata, secondo cui la condotta distrattiva fallimentare compiuta prima della dichiarazione di fallimento assumeva rilievo ai fini di riciclaggio in quanto *ab origine* qualificabile come fatto di appropriazione indebita, tenuto conto che l'epoca in cui detta operazione è stata posta in essere era di gran lunga antecedente al momento in cui la (omissis) s.p.a. aveva avuto poi problemi finanziari (a conferma di ciò si cita anche una nota di polizia giudiziaria che al 6.5.2015 non ravvisava alcun elemento di reità a carico del ricorrente). Di conseguenza si era fatta dipendere l'illiceità della condotta posta in essere dal ricorrente da un *post factum* subordinato al *modus operandi* di un altro soggetto terzo che all'epoca del fatto godeva di piena libertà di azione.

1.1.2. Quanto al secondo profilo, difettava il dolo di riciclaggio, ricavato esclusivamente nell'aver concorso all'emissione della fattura falsa in favore di

(omissis) s.p.a. per operazioni inesistenti. Quanto, poi, alla fattura oggetto di "distrazione" da parte della fallenda (omissis) s.p.a. in favore della (omissis) s.r.l., società che il ricorrente è accusato di avere individuato proprio al fine di emettere una fattura per operazioni inesistenti, il titolare effettivo del rapporto finanziario non era l'imputato, bensì (omissis) per come precisato dalla stessa polizia giudiziaria. In conclusione, il ricorrente non aveva avuto alcun ruolo sia nella precedente condotta di distrazione delle somme da (omissis) s.p.a. ad (omissis) s.r.l., né nella distribuzione della somma rinvenuta a titolo di pagamento, operata successivamente dai due coimputati (omissis) e/o (omissis), essendosi limitato a mettere in contatto il richiedente la fattura (la (omissis) s.p.a. nella persona del (omissis)) ed il "prestatore" dell'(inesistente) servizio la (omissis) s.r.l. (nella persona del (omissis)) in cambio di un guadagno percentuale sull'affare. Nessun intento e/o consapevolezza, quindi, di ostacolare l'identificazione della provenienza della somma delittuosa era ravvisabile in capo al ricorrente, mai a conoscenza delle difficoltà finanziarie della società (omissis) s.p.a.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati.

2.1. Quanto all'elemento oggettivo, il delitto presupposto del riciclaggio è stato ricavato dalla condotta distrattiva della somma di € 60.000 più IVA compiuta da (omissis) , quale amministratore di fatto della società (omissis) s.p.a., a fronte dell'emissione di una fattura per operazioni inesistenti rilasciata dalla società (omissis) s.p.a. La circostanza che la dichiarazione di fallimento della (omissis) s.r.l. sia intervenuta successivamente - peraltro nel caso in esame in un arco temporale assai ristretto di pochi mesi - al compimento della condotta, non esclude il riciclaggio del provento del delitto di bancarotta fraudolenta, in quanto il riciclaggio, al pari della ricettazione, è configurabile anche nell'ipotesi di distrazione compiuta prima della dichiarazione di fallimento in tutti i casi in cui questa era *ab origine* qualificabile come appropriazione indebita, per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente tra le fattispecie che comporta l'assorbimento del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. in quello più grave di cui all'art. 216 L.F. quando il soggetto a danno del quale è stata realizzata la condotta appropriativa venga dichiarato fallito (*ex multis* vedi: Sez. 5, n. 572 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 268600). Al riguardo, questa Corte ha più volte precisato che integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di società di capitali che abbia distratto somme del patrimonio

sociale a favore di terzi che non risultino titolari di diritti di credito ovvero che non abbiano effettuato alcuna prestazione a vantaggio della società e per il perseguimento di un interesse estraneo a quello della persona giuridica (Sez. 2, n. 49489 del 25/10/2017, Rv. 271325; Sez. 6, n. 39008 del 6/5/2016, Rv. 268090). Nel caso in esame, le somme distratte - a fronte di un'inesistente prestazione - perseguivano una finalità illecita estranea a quella sociale e confluivano su un conto corrente ove a loro volta venivano poi "spostate" in favore di persone fisiche o giuridiche al fine di farne perdere le tracce.

2.2. Quanto all'elemento soggettivo, questo è stato puntualmente ricavato anzitutto dalle modalità dell'operazione, chiaramente di natura distrattiva-appropriativa: il ricorrente non solo è pienamente consapevole dell'assenza di qualsiasi causale sottostante all'emissione della fattura da parte della (omissis) s.p.a. in favore della (omissis) s.r.l., ma suggerisce al (omissis) anche quella ("provvigioni") che sarebbe stata all'apparenza più congrua a giustificare l'illecita dazione di denaro. Inoltre, nel corso delle conversazioni intercettate tra i due coimputati, emerge come l'intervento del ricorrente venisse dal (omissis) sollecitato proprio al fine di riciclare denaro, nell'ambito di un sistema collaudato, tanto che è lo stesso ricorrente a prospettare al suo interlocutore modalità differenti per realizzare l'attività di riciclaggio, a fronte della quale egli percepisce una percentuale sul complessivo importo oggetto di sostituzione. Il dato che la fuoriuscita di tali somme fosse diretto alla commissione di una bancarotta fraudolenta per distrazione di cui il ricorrente avrebbe dovuto avere contezza in ragione dello stato di decozione della (omissis) s.r.l., è, per come correttamente indicato dalla Corte territoriale, del tutto ultroneo ai fini dell'indagine sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto il reato presupposto nel caso in esame va più correttamente individuato nell'appropriazione indebita delle somme di denaro della (omissis) s.r.l., di cui il ricorrente era scientemente consapevole.

Valenza di merito ha, infine, l'ulteriore censura secondo cui il ricorrente sarebbe estraneo al riciclaggio, poiché si sarebbe limitato a mettere in contatto la (omissis) s.p.a. con la (omissis) s.r.l. ai fini poi dell'emissione della fattura per operazioni inesistenti, senza null'altro apportare rispetto all'operazione di trasferimento del denaro. Dalla puntuale ricostruzione asseverata dalla sentenza impugnata - che all'uopo riporta anche il contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra il (omissis) e l'imputato - risulta come lo (omissis) fosse l'artefice dell'operazione in tutta la sua sequenza fattuale, comprensiva anche della destinazione delle somme sul conto corrente della (omissis) s.r.l., di cui, unitamente ad altri, aveva la disponibilità.

2.3. La sentenza impugnata si sottrae, pertanto, ai vizi denunciati tanto sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, risultando avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte in materia, di cui si è dato conto con congrue argomentazioni, a fronte delle quali le censure mosse si risolvono sostanzialmente anche nella ripetizione di quelle già motivatamente disattese in appello.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso il 19/11/2019

Il consigliere estensore

Giovanni Ariolli



Il Presidente
Geppino Rago



CANCELLERIA
SEZIONE PENALE

IL 20 DIC. 2019



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pignelli

